

— condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

### Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* la Dubek Ltd.

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo «20 CLASS A FILTER CIGARETTES Mustang» per prodotti della classe 34 — Domanda di marchio comunitario n. 6 065 098.

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la ricorrente.

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* il marchio denominativo e il marchio figurativo tedeschi «MUSTANG» per prodotti delle classi 9, 14, 18 e 25.

*Decisione della divisione d'opposizione:* rigetto dell'opposizione.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009.

### Ricorso proposto il 20 novembre 2013 — alfavet Tierarzneimittel/UAMI — Millet Innovation (Epibac)

(Causa T-613/13)

(2014/C 39/40)

*Lingua in cui è redatto il ricorso:* il tedesco

### Parti

*Ricorrente:* alfavet Tierarzneimittel GmbH (Neumünster, Germania) (rappresentante: U. Bender, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Millet Innovation SA (Loriol sur Drome, Francia)

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— modificare la decisione della quarta commissione di ricorso del convenuto del 6 settembre 2013, procedimento R 1253/2012-4, nel senso di rigettare l'opposizione;

— condannare il convenuto alle spese.

### Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente.

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «Epibac» per prodotti delle classi 3, 5 e 31 — Domanda di marchio comunitario n. 6 861 124.

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la Millet Innovation SA.

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* Marchi denominativi «EPITACT» per prodotti delle classi 3, 5 e 10.

*Decisione della divisione d'opposizione:* parziale accoglimento dell'opposizione.

*Decisione della commissione di ricorso:* parziale rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009.

### Ricorso proposto il 25 novembre 2013 — Ratioparts-Ersatzteile/UAMI — Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)

(Causa T-622/13)

(2014/C 39/41)

*Lingua in cui è redatto il ricorso:* il tedesco

### Parti

*Ricorrente:* Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs GmbH (Euskirchen, Germania) (rappresentante: M. Koch, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Norwood Promotional Products Europe, SL (Tarragona, Spagna)

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'11 settembre 2013 (procedimento R 1244/2012-2) nel senso di rigettare l'opposizione B 1 796 807;

— condannare l'opponente alle spese del procedimento di opposizione e il convenuto nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute nel corso di tale procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente.

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo «NORTHWOOD professional forest equipment» per prodotti e servizi delle classi 8, 9, 20, 25 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 9 412 776.

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la Norwood Promotional Products Europe, SL.

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* il marchio denominativo comunitario «NORWOOD» per prodotti della classe 35.

*Decisione della divisione d'opposizione:* accoglimento dell'opposizione.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* il marchio denominativo «MovieStation» per prodotti della classe 9 — Marchio comunitario n. 5 743 257.

*Titolare del marchio comunitario:* la ricorrente.

*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:* la MSI Technology GmbH.

*Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità:* l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento n. 207/2009.

*Decisione della divisione di annullamento:* dichiarazione di nullità del marchio di cui trattasi.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

**Ricorso proposto il 26 novembre 2013 — TrekStor/UAMI — MSI Technology (MovieStation)**

(Causa T-636/13)

(2014/C 39/42)

*Lingua in cui è redatto il ricorso:* il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* TrekStor Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentante: O. Spieker, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* MSI Technology GmbH (Francoforte sul Meno, Germania)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 27 settembre 2013 (procedimento R 1914/2012-4), nel senso di rigettare la richiesta della richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario «MovieStation» del 20 giugno 2011, e di condannarla alle spese relative a tale richiesta;

— condannare il convenuto alle spese.

**Ricorso proposto il 2 dicembre 2013 — Sto/UAMI — Fixit Trockenmörtel Holding (CRETEO)**

(Causa T-640/13)

(2014/C 39/43)

*Lingua in cui è redatto il ricorso:* il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Sto AG (Stühlingen, Germania) (rappresentanti: K. Kern e J. Sklepek, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Fixit Trockenmörtel Holding AG (Baar, Svizzera)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— modificare la decisione della quarta commissione di ricorso del 25 settembre 2013 (procedimento R 905/2012-4) nel senso di accogliere l'opposizione nella misura in cui viene fatta valere con il ricorso e di rigettare la domanda di marchio comunitario n. 9 207 085;

— condannare il convenuto alle spese.